

Interferenze del Consiglio di Stato nelle prerogative del Gran Consiglio in materia di elezione dei magistrati dell'ordine giudiziario¹

Risposta del 17 settembre 2018 all'interpellanza presentata il 4 agosto 2018 da Matteo Pronzini

PRONZINI M. - Unitamente alla presentazione dell'interpellanza ho chiesto al Gran Consiglio l'attivazione dell'alta vigilanza e la discussione generale; se ne discuterà in un secondo tempo. Ringrazio l'Ufficio presidenziale (UP) per aver, se ho capito bene, accolto la mia richiesta.

Il tema oggetto dell'atto parlamentare è la nomina da parte del Consiglio di Stato di due giudici, nomina che si inserisce in un'interpretazione disinvolta e creativa delle leggi da parte dell'Esecutivo. Il punto centrale è se la procedura seguita rispetta la relativa normativa e il previsto coinvolgimento del Gran Consiglio (UP e Commissione della legislazione), che è l'unico organo competente in materia. Esiste il rischio, nel caso in cui dovesse essere impugnata una decisione emessa da uno di questi giudici nominati in modo arbitrario e illegale dal Consiglio di Stato, di cadere nel ridicolo.

Francamente il "silenzio pneumatico" da parte dei gruppi del Gran Consiglio, dell'UP e della Commissione della legislazione mi ha sorpreso ma solo fino a un certo punto (sono consapevole che il mese di agosto corrisponde alle vacanze) relativamente a quella che, di fatto, è stata un'ingerenza in un compito che spetta al Legislativo. Ciò è dovuto a un'imbarazzante sudditanza e superficialità di quest'ultimo, già sperimentata in altre situazioni simili.

Dopo averci regalato Argo1, il Consiglio di Stato utilizza anche i mandati diretti per eleggere dei giudici. In futuro il Consiglio di Stato, se oberato di lavoro, potrebbe decidere di nominare, designandone magari anche il nome, un sesto Consigliere di Stato perché necessario per il bene del nostro Paese.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Tengo a ribadire che l'Esecutivo non ha voluto togliere prerogative al Legislativo, unica autorità di elezione dei magistrati. La legge organica giudiziaria [LOG; RS 177.100] permette al Governo, sentite le istanze previste, di incaricare dei giudici straordinari supplenti, cosa che è stata fatta. Il Governo rispetta le procedure dando seguito alle indicazioni del Parlamento, tant'è che, ad esempio, stiamo adattando il messaggio alla neo costituita Commissione giustizia e diritti – che entrerà in funzione con la nuova legislatura – la quale costituirà il collegamento tra il Parlamento e il Governo, rispettivamente il Consiglio della Magistratura (CdM).

Rispondo ora alle domande nell'ordine in cui sono state poste.

- 1. Esiste attualmente un seggio vacante in seno al Tribunale penale cantonale (TPC)? Se sì, trattasi del seggio precedentemente occupato da quale giudice?*
- 2. Esiste, in capo a un giudice ordinario attualmente operante in seno al TPC, un "impedimento di carattere durevole" all'esercizio della funzione? Se fosse il caso, si prega di indicare chi è il giudice in questione e – naturalmente nel dovuto rispetto della privacy – la natura e la durata prevedibile dell'impedimento.*

¹ Testo dell'interpellanza: vedi pagina 1462.

Attualmente il Tribunale penale cantonale (TPC) non ha posizioni di giudici vacanti.

3. *Come giustifica il Consiglio di Stato l'avvenuta designazione dell'avv. Frequin Taminelli, alla luce dei presupposti di cui all'art. 24 LOG? Si prega di indicare sulla scorta di quale/quali metodi ermeneutici giuridicamente riconosciuti il disposto in parola è stato interpretato dal Consiglio di Stato.*

La richiesta di un incarico ex art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL 177.100] è giunta dal TPC medesimo tramite missiva del 16 maggio 2018 allo scrivente Governo, attestante quanto segue: *«constatato il caso di impedimento di carattere durevole di cui all'art. 24 della legge sull'organizzazione giudiziaria, la designazione di un giudice straordinario [supplente] per la durata di due anni a partire, al più tardi, dalla prossima estate, nonché il mantenimento dei due vicecancellieri-redattori straordinari, trasformandoli in unità ordinarie»*. Su richiesta del Governo, il 13 giugno 2018 il CdM ha quindi formulato il proprio preavviso favorevole alla richiesta che si fonda segnatamente *«sull'evoluzione della situazione e viste le motivazioni del Tribunale penale cantonale, che si inseriscono nel solco di quanto rilevato da questo Consiglio nel suo rapporto annuale 2017 relativamente ai carichi di lavoro che incombono all'Autorità giudiziaria interessata (si veda in particolare i punti 1.1.1. lett. d), p. 13, e 1.1.2.7. lett. c), p. 31 e segg.)»*.

Il Governo, dopo un'acribica disamina della situazione dell'Autorità giudiziaria e tenuto conto delle decisioni già prese in precedenza concernenti la stessa (mi riferisco all'attribuzione di due vicecancellieri temporanei), ha quindi ritenuto giustificata la richiesta, rientrando la fattispecie nel novero dei casi di cui all'art. 24 LOG, costituendo di fatto un impedimento congenito derivante dal carico di lavoro da considerarsi acquisito presso l'Ufficio giudiziario in questione. Reputato tuttavia come il proposto termine di due anni di incarico di un giudice supplente ex art. 24 LOG volto a consentire un monitoraggio della situazione in merito all'evoluzione dell'attività, risulti, a mente dello scrivente Governo, difficilmente giustificabile agli occhi dell'Autorità di nomina, anche alla luce del parere del CdM, si sta procedendo con una modifica legislativa della LOG volta ad aumentare di un'unità il numero dei giudici ordinari del Tribunale d'appello, unità da attribuire esclusivamente al TPC che si comporrà così di cinque giudici ordinari, anziché degli attuali quattro.

Il Consiglio di Stato, consapevole delle tempistiche derivanti dall'elaborazione di una proposta legislativa e della rispettiva trattazione da parte del Parlamento, ha infine ritenuto giustificato di poter disporre da subito di un giudice supplente secondo l'art. 24 LOG, fino alla pubblicazione del bando di concorso per il nuovo giudice del Tribunale d'appello. Un atto dovuto quindi, quello della nomina di un giudice ex art. 24 LOG, al quale va attribuita precipua importanza in ottica di garantire il buon funzionamento della Magistratura penale, nel pieno rispetto delle norme in materia.

4 *Prima di procedere alla designazione dell'avv. Frequin Taminelli, il Consiglio di Stato ha interpellato un organo del Gran Consiglio (Ufficio presidenziale, Commissione della legislazione, altro) circa l'eventualità di un aumento dell'organico del TPC?*

a. *Se sì, quando, secondo quali modalità e qual è stato il responso?*

b. *Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di aver così creato una situazione di fatto che anticipa una possibile – ma tutt'altro che certa – decisione del Gran Consiglio in materia?*

- c. Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di non aver interpellato il Gran Consiglio, ritenuto come la designazione, de facto, dell'avv. Frequin Taminelli quale "giudice a tempo pieno soprannumerario" abbia per effetto di ridurre di un'unità l'organico dei giudici supplenti ex art. 42 LOG, al cui rinnovo ha proceduto di recente il Parlamento?*

Lo scrivente Governo non ha interpellato il Parlamento giacché la decisione presa rientra, come visto, nel novero delle proprie competenze. Una decisione che si impone per il buon funzionamento della Magistratura penale, in particolare del TPC. Nei prossimi mesi procederemo a licenziare un messaggio di modifica della LOG che proporrà, nello specifico, l'aumento del numero dei giudici ordinari del Tribunale d'appello, assegnando al TPC un giudice ordinario in più. Il Parlamento potrà così determinarsi in merito, entro i tempi decisionali della trattazione del messaggio e frattanto il TPC potrà gestire l'importante onere lavorativo.

Ottenuto il nulla osta dal CdM, abbiamo ritenuto di incaricare l'avv. Manuela Frequin Taminelli come da proposta e secondo le motivazioni esposte dal Presidente del TPC (situazione di urgenza e giudice già operativa). Essa mantiene la funzione di giudice supplente del Tribunale d'appello attribuita al TPC, in virtù della sua recente rielezione da parte, proprio, del Gran Consiglio stesso. Per questo da parte del Tribunale non viene sollecitata la designazione di un ottavo giudice supplente.

- d. Come giustifica il Consiglio di Stato il "vantaggio comparativo" che questa designazione potrebbe offrire all'interessata nell'ambito di un eventuale concorso, qualora il Gran Consiglio decidesse di potenziare l'organico del TPC?*

Recenti esperienze in ambito di elezione di magistrati dimostrano che il fatto di ricoprire una carica giudiziaria ad interim non significa essere eletti. Si rammenta in questo contesto che l'avv. Manuela Frequin Taminelli sarà attiva quale giudice supplente ex art. 24 LOG fino alla pubblicazione del bando di concorso a seguito dell'approvazione del Parlamento della modifica della LOG concernente il numero dei giudici ordinari del Tribunale d'appello.

- 5. Per quali motivi la giudice Solcà non potrà onorare sino al 31 dicembre 2018 – data alla quale prenderanno effetto le sue dimissioni – l'alta carica di Giudice dei provvedimenti coercitivi cui è stata eletta dal Gran Consiglio? Si prega di precisare – naturalmente nel dovuto rispetto della privacy – la natura di eventuali impedimenti.*

La giudice Claudia Solcà ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2018, comunicando, con missiva del 29 giugno 2018, al Consiglio di Stato di voler cessare la propria attività a settembre, facendo uso, come tutti i dipendenti dell'Amministrazione cantonale, dei diritti maturati (per i dettagli cfr. la risposta alla domanda 6 lett. d).

- 6. Intervistato in proposito, su Rete Uno, nel pomeriggio del 3 agosto, il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha fatto allusione a vacanze/giorni di congedo ipoteticamente non goduti dalla giudice Solcà. Si chiede al riguardo:*

- a. di quanti giorni di vacanze beneficiano annualmente i magistrati dell'ordine giudiziario e i Consiglieri di Stato (si prega di indicare con esattezza il numero di giorni lavorativi – e non genericamente il numero di settimane – nonché la/le base/i legale/i di riferimento, citando precisamente gli articoli applicabili).*

- b. La norma secondo la quale le vacanze non godute scadono – senza alcuna possibile eccezione – al 31 agosto dell'anno successivo è applicabile ai magistrati dell'ordine giudiziario e/o ai Consiglieri di Stato? Se sì, per quali motivi e in forza di quali considerazioni giuridiche? Se no, per quali motivi e in forza di quali considerazioni giuridiche?*
- c. Sulle questioni di cui ai punti a. e b., sono stati allestiti o richiesti pareri giuridici internamente all'Amministrazione cantonale o da parte di periti esterni? Se sì, pregasi di rendere accessibili tali pareri. Se no, il Consiglio di Stato è invitato a commissionarli al più presto al fine di chiarire la situazione.*

Per quanto riguarda i magistrati, l'art. 8 cpv. 1 della Legge sugli onorari dei magistrati [RL 177.200], nella sua formulazione letterale, non dichiara applicabili ai magistrati le norme concernenti le vacanze contenute nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 173.100]. Tuttavia, confortati in ciò da un parere dell'allora Consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti, l'art. 8 cpv. 1 lett. a)-d) della legge sugli onorari dei magistrati non può essere considerato esaustivo, ma contiene una serie di lacune autentiche, non volute dal legislatore, che devono essere colmate per analogia, facendo capo alle norme della LORD. Ciò vale, ad esempio, per i diversi congedi (matrimonio, nascita di figli, maternità, adozione, eccetera) e anche per la durata delle vacanze dei magistrati. Al riguardo, l'art. 9 della Legge sugli onorari dei magistrati stabilisce che *«nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza»*. Il citato art. 9 della Legge sugli onorari dei magistrati del 1973 deve però essere interpretato e applicato sulla base delle precedenti normative del 1946 e del 1954, nel rispetto del principio della parità di trattamento con i dipendenti dello Stato i quali beneficiano, giusta l'art. 41 cpv. 1 lett. b) e c) LORD, di 5 settimane di vacanze a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età e di 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età. Questo principio sarebbe infatti leso, senza che la distinzione appaia giustificata dai rapporti di fatto sottoposti alla disciplina normativa, ove il mese di vacanza di cui all'art. 9 della legge sugli onorari dei magistrati corrispondesse a 4 settimane e non a 30 giorni lavorativi. Ora, se si fa capo alla LORD per la durata delle vacanze dei magistrati, a tutela del principio d'uguaglianza, questa analogia deve essere conseguentemente rispettata anche per l'estinzione del diritto alle vacanze, che interviene, come previsto dall'art. 42 cpv. 3 LORD, *«il 31 agosto dell'anno successivo»*. L'applicazione del citato art. 42 cpv. 3 LORD ai magistrati appare in ogni caso sorretta da motivi sufficientemente fondati e anche dalle esigenze concrete del funzionamento e dell'organizzazione del servizio: sarebbe infatti obiettivamente incomprensibile lasciare ai magistrati (pur tenendo conto della funzione che svolgono) la possibilità di fissare personalmente, senza vincolo temporale alcuno, la data di estinzione del diritto alle vacanze.

Pertanto dal profilo giuridico nel silenzio della legge sull'onorario dei magistrati, non è certo arbitrario colmare questa lacuna – come su altri aspetti – attraverso le norme della LORD. Nell'interpretare la disposizione occorre però tenere conto delle particolarità specifiche della carica di membro del Consiglio di Stato, che la distinguono da altre cariche. La carica di Consigliere di Stato richiede la reperibilità pressoché in ogni momento e la disponibilità anche il sabato, la domenica o in altri giorni festivi, oltre che nei giorni feriali al di fuori degli orari d'ufficio usuali.

- d. Nel caso in esame, è esatto che la Giudice Solcà avrebbe accumulato 4 mesi di vacanze non godute, coprendo così l'intero periodo dal 1° settembre al*

31 dicembre 2018? Parte di tali vacanze non sarebbero comunque scadute? Nel caso in cui non si trattasse interamente di vacanze non godute ma anche di altri tipi di recuperi, si prega di indicare con esattezza, precisione e completezza, la natura di tali recuperi e le basi legali (articoli precisi) di riferimento.

La giudice Claudia Solcà ha giustificato allo scrivente Consiglio di Stato i propri diritti maturati, derivanti dalla LORD, come segue: 4 settimane di congedo per il ventesimo di attività non godute, 5 settimane di vacanza per l'anno 2018 non godute oltre al recupero di quaranta giorni di picchetti nei giorni di lavoro effettivi (e non quelli a disposizione).

- e. La situazione della giudice Solcà riguardo a vacanze e congedi non goduti è stata esaminata alla luce di eventuali precedenti (penso, in particolare, alle discussioni sorte, a suo tempo, riguardo alle vacanze arretrate dell'ex Procuratrice pubblica Natalia Ferrara; vedi ad esempio l'articolo apparso su LiberaTV il 5 ottobre 2014)? Se sì, con quale esito, evidenziando quali analogie ed eventualmente quali differenze? Se no, per quali motivi siffatto esame non sarebbe stato condotto?*

La situazione della giudice Claudia Solcà è stata esaminata tenendo conto dei disposti di legge applicabili. Il citato caso afferente l'allora procuratrice pubblica Natalia Ferrara non è paragonabile giacché, in quest'ultimo caso, la questione concerneva il riconoscimento di vacanze non godute, tuttavia estinte giusta la LORD.

7. Prima di procedere alla designazione dell'avv. Curzio Guscetti, il Consiglio di Stato ha informato il Gran Consiglio:

- a. del fatto che la giudice Solcà sarebbe intenzionata a terminare la sua attività effettiva quale giudice dei provvedimenti coercitivi in data anteriore al 31 dicembre 2018?*
- b. Dei motivi di tale cessazione anticipata delle funzioni inerenti alla carica?*
- c. Dell'intenzione di procedere a una designazione ex art. 24 LOG?*
- d. Se sì (e con riferimento ai punti a., b. e c.), quando, secondo quali modalità e qual è stato il responso?*
- e. Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di aver in tal modo scavalcato le prerogative del Gran Consiglio quale autorità di elezione dei magistrati e quale organo al quale compete, per Costituzione, l'alta vigilanza sulla magistratura?*

Il 22 giugno 2018 il presidente dell'Ufficio dei provvedimenti coercitivi a nome dell'Ufficio ha postulato al Consiglio di Stato la nomina di un giudice supplente ex art. 24 LOG, «perlomeno dal 1° agosto 2018 e fino all'entrata in funzione del nuovo giudice». L'assenza della giudice Claudia Solcà in ragione segnatamente di vacanza e congedi non goduti si sarebbe tradotta nell'impossibilità, con un organico di due giudici, anche se per pochi mesi, «di far fronte all'importante carico di lavoro e ai picchetti, minando l'efficienza, sia quantitativa che qualitativa, e fors'anche la salute dei due magistrati rimasti, creando pure problemi in caso di malattia di uno dei due o di un conflitto di interessi». Dopo aver interpellato il CdM come da prassi oltre a richiedere delle precisazioni alla giudice Claudia Solcà quanto ai diritti maturati, il Governo si è attivato tramite la nota decisione in favore dell'Autorità giudiziaria in parola, tenendo conto che l'art. 24 LOG, per il suo spirito si attaglia maggiormente alla situazione sopra descritta, anche a fronte di casi occorsi in passato, permettendo così di garantire l'operatività dell'Ufficio giudiziario e quindi il buon funzionamento della giustizia penale cantonale. Il Segretario generale del Gran Consiglio era stato informato verbalmente da parte del presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) e dalla Direttrice della Divisione della giustizia della

questione in oggetto. Il Consiglio di Stato che, come d'uso, ha coinvolto il CdM, non ha informato il Gran Consiglio, rientrando quanto deciso nelle proprie competenze.

PRONZINI M. - Il Consigliere di Stato Gobbi ha insistito sul fatto che *«la richiesta di un incarico ex art. 24 LOG è giunta dal Tribunale penale medesimo»*: gli ricordo che l'art. 2 LOG disciplina l'elezione dei magistrati, competente per la quale è il Gran Consiglio, mentre l'art. 24 LOG regola le supplenze durevoli. Egli ha poi affermato che non vi erano posti vacanti ma *«un impedimento congenito derivante dal carico di lavoro da considerarsi acquisito presso l'Ufficio giudiziario in questione»*: ciò offende l'intelligenza del sottoscritto e credo anche dei presenti.

Vorrei sottolineare, all'indirizzo dei colleghi, che il Ministro Gobbi ha detto chiaramente che il Gran Consiglio non è stato interpellato perché la nomina era di competenza del Consiglio di Stato, il quale aveva ricevuto il nullaosta dal CdM. L'art. 24 LOG ("Supplenze durevoli") citato dal Ministro recita: *«in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento»*. Alla luce di ciò ribadisco che il Governo ha agito illegalmente e le risposte date alla mia interpellanza dal Ministro Gobbi non stanno né in cielo né in terra.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Consiglio di Stato non si è sostituito al Parlamento, che è l'organo competente a eleggere i magistrati; semplicemente, ha incaricato per un breve periodo due persone volte a garantire il funzionamento di due uffici importanti che richiedono comunque un'evasione in tempi celeri. Per quanto concerne l'Ufficio del GPC, il cui organico è di tre giudici che devono garantire i picchetti e prendere decisioni che interferiscono sulle libertà individuali, la vacanza così lunga ha reso necessario il provvedimento. Circa il TPC, ricordo che, a seguito dell'imbuto creatosi negli ultimi anni, vi sono diverse persone all'interno delle strutture carcerarie in attesa di giudizio: più si allungano i tempi dell'incarcerazione, maggiori saranno i problemi in caso di un'eventuale assoluzione. Analogamente, non è nell'interesse dello Stato allungare i tempi di giudizio per chi è a piede libero. Ecco perché abbiamo chiesto e deciso di potenziare il TPC con un'unità in più – al riguardo della quale arriverà il relativo messaggio.

PRONZINI M. - La richiesta è giunta al Consiglio di Stato il 16 maggio scorso; visto che, come affermato poc'anzi dal Ministro Gobbi, i Consiglieri di Stato lavorano anche il sabato e la domenica, il Governo avrebbe potuto allestire velocemente un messaggio all'attenzione del Parlamento, che avrebbe potuto esprimersi ancora durante il mese di maggio. Il fatto di aver proposto la nomina e di averla effettuata prima di passare dal Gran Consiglio costituisce un abuso e un atto di arroganza da parte del Consiglio di Stato. Chiedo formalmente l'apertura della discussione generale.

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 7 LGC, è aperta la discussione sulla proposta di discussione generale formulata da Matteo Pronzini.

KANDEMIR BORDOLI P., PRESIDENTE - L'UP, dopo aver discusso nella sua seduta odierna la proposta di discussione generale e di attivazione dell'alta vigilanza formulata con lettera del 23 agosto 2018, propone di demandare la richiesta del collega Pronzini alla Commissione della legislazione per gli approfondimenti del caso e per la stesura di un rapporto da sottoporre al plenum.

FARINELLI A., CAPOGRUPPO PLR - La richiesta del collega Pronzini è più che opportuna, tuttavia è necessario analizzare la fattispecie prima di procedere con una discussione generale. Il gruppo PLR ritiene dunque che il Parlamento debba discuterne in tempi brevi, verosimilmente durante la prossima seduta. Ciò perché se la nomina dei due giudici dovesse essere ritenuta illegale potrebbero sorgere problemi in ordine alle decisioni emesse da questi giudici.

Alla luce di quanto sopra, il mio gruppo non voterà la richiesta di discussione generale.

RÜCKERT A., PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE - Confermo che la Commissione della legislazione è convocata durante la pausa di Gran Consiglio e si chinerà con sollecitudine sull'alta vigilanza che le è stata demandata.

AGUSTONI M., CAPOGRUPPO PPD+GG - La Commissione della legislazione andrà a fondo della questione, anche perché ne va della legittimità dei processi che questi giudici saranno chiamati a celebrare o ai quali collaboreranno. Non posso fare a meno di considerare che riteniamo importante agire seguendo una coerenza: dapprima si affronta il compito dell'alta vigilanza e solo in seguito si procede con la discussione generale. Altri partiti e gruppi (anche di Governo), in ordine ad altre trattande, non si sono comportati nello stesso modo, sperando prima il "circo politico", poi l'alta vigilanza e infine l'esame commissionale. Spero che su un tema istituzionale come quello in oggetto, che riguarda il rapporto di fiducia tra poteri dello Stato, si seguirà la giusta trafila senza dare spazio al "circo politico" fine a sé stesso.

DURISCH I., CAPOGRUPPO PS - È opportuno lavorare in tempi celeri per capire se l'art. 24 LOG è applicabile o no, per cui attendiamo i lavori della Commissione della legislazione per poi procedere con una discussione generale che porti a una decisione in ordine alle nomine in oggetto. Riteniamo comunque che in questi casi il Gran Consiglio debba essere sempre chiamato a esprimersi.

FILIPPINI L., VICECAPOGRUPPO LA DESTRA - Anche per il mio gruppo valgono le considerazioni espresse dai miei colleghi. Come sottolineato dalla collega Rückert, la Commissione della legislazione si chinerà sul tema, siamo dunque contrari a procedere con una discussione generale.

MAGGI F., CAPOGRUPPO I VERDI - Il mio gruppo ritiene anch'esso che non vi siano gli elementi per procedere con una discussione generale. Auspichiamo che, visto che da più parti si invita la Commissione della legislazione a procedere celermente, essa venga

messa nelle condizioni di poter operare immediatamente. Sarebbe buona cosa dunque che il Ministro Gobbi trasmetta i documenti necessari a quest'ultima.

PRONZINI M. - Il comunicato stampa del Consiglio di Stato è del 3 agosto scorso ("Il Consiglio di Stato rafforza la Magistratura penale"), la mia interpellanza è del giorno successivo e il 23 agosto ho inoltrato la richiesta di attivazione dell'alta vigilanza. Oggi i colleghi sostengono che non si può procedere con una discussione generale; mi chiedo per quale motivo, un'idea se la saranno pure fatta. L'espressione «*circo politico*» usata dal collega Agustoni è offensiva nei confronti delle discussioni parlamentari.

Ritengo che per la Commissione della legislazione sarebbe importante che noi oggi procedessimo con una discussione generale di entrata in materia su un tema per il quale il Consiglio di Stato rischia di delegittimare le istituzioni del nostro Paese.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Consiglio di Stato non ha fatto altro che applicare modalità e norme già usate in passato, quando situazioni paragonabili a quella in oggetto dovevano trovare una rapida soluzione – penso ad esempio alle Preture del distretto di Lugano. Inoltre, la persona incaricata del giudizio in ambito penale è nota al Parlamento, visto che pochi mesi prima è stata confermata da quest'ultimo nel ruolo di giudice supplente del Tribunale d'appello attribuito al TPC. Questi elementi sono stati decisivi per la scelta; oltretutto si trattava di persone che erano state indicate dai presidenti delle singole autorità giudiziarie (TPC e GPC) e non dal Governo. Quanto alla richiesta di fornire alla Commissione della legislazione la documentazione necessaria, ne ho preso nota e provvederemo in tal senso.

AGUSTONI M. - Preciso al collega Pronzini che con l'espressione «*circo politico*» non mi riferivo alla discussione generale che avremmo eventualmente fatto oggi, bensì alle ultime discussioni generali che abbiamo tenuto. Rileggendo i relativi verbali emerge che forse dovremmo scusarci con il circo per questa definizione.

DUCRY J. - Divido il problema in due parti, una afferente ai giudici supplenti e l'altra concernente il GPC. Avete ottenuto dal popolo ticinese il conforto di abolirne uno, avete designato un cancelliere per sostituirlo (il quale non ha le competenze di un GPC) e ora ne avete nominato uno su proposta del GPC stesso. Trovo sia scandaloso; sarebbe stato sufficiente presentare un unico messaggio includente due magistrati (uno per il TPC e uno per l'Ufficio GPC). Avete abolito un gran numero di giudici supplenti, pur mantenendo quelli del TPC; questi giudici supplenti potevano benissimo svolgere per alcuni mesi la funzione di giudice ordinario. Gli articoli applicabili alla fattispecie sono il 36 e il 57 della Costituzione cantonale e il 24 LOG. Non bisogna essere eminenti giuristi per capire che siete totalmente fuori strada. Vi faccio notare che se qualcuno dovesse ricorrere contro la conferma di una richiesta di incarcerazione o la non concessione della libertà provvisoria emessa da un GPC emergerebbe come egli sia privo di qualsiasi legittimazione e legalità nell'intervenire. Il Governo e il suo presidente (che è stato giudice penale) sanno benissimo di essere fuori strada. Li invito dunque a provvedere al più presto con la presentazione di un messaggio. Una discussione generale è ampiamente giustificata.

Il dibattito sulla richiesta di discussione generale formulata da Matteo Pronzini è dichiarato chiuso.

Messa ai voti, la proposta di Matteo Pronzini di aprire una discussione generale è respinta con 12 voti favorevoli, 53 contrari e 12 astensioni. La Commissione della legislazione è dunque chiamata a esercitare l'alta vigilanza sul tema.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Ay M. - Bang H. - Bosia Mirra L. - Crivelli Barella C. - Ducry J. - Ferrari C. - Ghisletta R. - Mattei G. - Merlo T. - Patuzzi M. - Pronzini M. - Ramsauer P.

Si pronunciano contro:

Agustoni M. - Aldi S. - Bacchetta-Cattori F. - Badasci F. - Balli O. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Buzzini B. - Campana F. - Canepa L. - Caprara B. - Casalini D. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Celio F. - Censi M. - Crugnola G. - De Rosa R. - Delcò Petralli M. - Denti F. - Durisch I. - Farinelli A. - Filippini L. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galusero G. - Garobbio M. - Garzoli G. - Ghisla S. - Gianella A. - Guerra M. - Guscio L. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lurati I. - Maggi F. - Marioli N. - Ortelli M. - Pagani L. - Pagani G. - Pagnamenta P. - Pamini P. - Passalia M. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Petrini E. - Pini N. - Pinoja G. - Robbiani M. - Rückert A. - Schnellmann F. - Viscardi G.

Si astengono:

Corti G. - Dadò F. - Ferrara N. - Galeazzi T. - Ghisolfi N. - Giudici A. - Lepori C. - Lurati Grassi T. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Terraneo O. - Zanini A.